

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 268
20 ottobre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 2291/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia 5

- Regolamento (CEE) n. 2292/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6

- Regolamento (CEE) n. 2293/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8

- Regolamento (CEE) n. 2294/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 10

- Regolamento (CEE) n. 2295/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 12

- Regolamento (CEE) n. 2296/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale 14

- Regolamento (CEE) n. 2297/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca 16

- Regolamento (CEE) n. 2298/77 della Commissione, del 19 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 18

Sommario (seguito)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/656/CEE, Euratom, CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativa alla nomina dei membri della Corte dei conti 19**

Rettifiche

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 2274/77 della Commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 262 del 15. 10. 1977) 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2290/77 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1977

relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, applicabile ai membri della Corte dei conti in virtù dei suddetti articoli 206, 78 sesto e 180,

considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni dei membri della Corte dei conti, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.

Articolo 2

Lo stipendio base mensile dei membri della Corte dei conti è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1, ultimo scatto :

presidente :	108 % ;
altri membri :	104 %.

Articolo 3

I membri della Corte dei conti beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni

dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.

Articolo 4

I membri della Corte dei conti beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % del loro stipendio base.

Articolo 5

Agli stipendi base di cui all'articolo 2, agli assegni familiari di cui all'articolo 3, nonché alle indennità di residenza di cui all'articolo 4, viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio nel Lussemburgo.

Articolo 6

Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Corte dei conti ha diritto :

- a) al momento dell'entrata in funzione, ad un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base mensile e, alla cessazione dalle funzioni, ad un'indennità di nuova sistemazione pari ad un mese di tale stipendio ;
- b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Corte dei conti per sé stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

In caso di rinnovo del mandato, il membro della Corte dei conti non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'istituzione delle Comunità, il cui luogo provvisorio di lavoro si trovi nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto a risiedere, in ragione del proprio mandato, e sempreché prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

Articolo 7

Il membro della Corte dei conti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della Corte beneficia:

- a) del rimborso delle spese di viaggio,
- b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),
- c) di una indennità di 800 FB per giornata intera di trasferta; tale indennità viene elevata a 1 500 FB per trasferte fuori Europa.

Articolo 8

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Corte dei conti percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è così fissato:

- 35 % dello stipendio di base percepito alla cessazione dalle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni;
- 40 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni;
- 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni;
- 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni;
- 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni;
- 60 % del medesimo stipendio negli altri casi.

2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Corte dei conti viene affidato un mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, a norma degli articoli 2, 3 e 4. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

4. All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1° gennaio di ogni anno e ogni volta che si verificano modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della Corte dei conti indirizza al presidente

della Corte dei conti la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.

Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.

Questa dichiarazione, che è fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi.

5. Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l'ex membro della Corte dei conti beneficia degli assegni familiari previsti all'articolo 3.

Articolo 9

1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60° anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:

60 anni:	0,70;
61 anni:	0,75;
62 anni:	0,80;
63 anni:	0,87;
64 anni:	0,95.

Articolo 10

La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50 % dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a $\frac{1}{12}$ di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 70 % dell'ultimo stipendio base percepito.

Quando l'interessato ha svolto le funzioni di presidente e di altro membro della Corte dei conti, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni.

Articolo 11

Il membro della Corte dei conti colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

- a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 10, con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto fino alla guarigione ad una rendita pari al 60 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 30 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 10, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

Articolo 12

Il membro della Corte dei conti beneficia del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.

Il presente articolo è parimenti applicabile agli ex membri della Corte dei conti che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 9 o dell'indennità transitoria di cui all'articolo 8. Il presente comma non è tuttavia applicabile per la copertura dei rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale di cui benefici l'ex membro della Corte dei conti.

Articolo 13

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della Corte dei conti o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

Articolo 14

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 8, la pensione prevista dall'articolo 9, le pensioni e rendite previste dall'articolo 11 non possono essere cumulate. Al membro della Corte dei conti che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

Articolo 15

Qualora un membro della Corte dei conti deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Corte dei conti avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 16

1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Corte dei conti che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di reversibilità.

Tale pensione è pari :

— per la vedova al	60 %
— per ciascun orfano di padre al	10 %
— per ciascun orfano di padre e di madre al	20 %

della pensione maturata a norma dell'articolo 10 dal membro o dall'ex membro della Corte dei conti al giorno del suo decesso. Tuttavia, se il membro della Corte dei conti è deceduto in corso di mandato, la pensione di reversibilità per la vedova è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso.

2. Complessivamente, le pensioni di reversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Corte dei conti, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di reversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.

3. Le pensioni di reversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 15, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5. Nessun diritto a pensione di reversibilità è riconosciuto alla donna che abbia sposato un ex membro della Corte dei conti, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Corte dei conti avvenga dopo almeno cinque anni di matrimonio.

6. La vedova che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di reversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di reversibilità.

Articolo 17

In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della Corte dei conti perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.

Articolo 18

Se il Consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

Articolo 19

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.

Articolo 20

1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 12 e 15 sono versate nella moneta del paese

in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti.

2. Le somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 sono versate, a scelta degli interessati, nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, nella moneta del paese dove risiedono, oppure nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti; la scelta è valida per almeno due anni.

Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno degli Stati membri della Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti.

Articolo 21

Il regolamento che fissa le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità è applicabile ai membri della Corte dei conti.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/77 DEL CONSIGLIO**del 18 ottobre 1977****relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione del mercato del burro è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati;

considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo efficace per raggiungere tale scopo; che a tal fine la Commissione prevede di adottare sulla base dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 804/68 una misura ad hoc implicante una riduzione supplementare del prezzo del burro acquistato per il consumo diretto in previsione delle festività di fine anno;

considerando che l'attuazione di tale misura pone problemi particolari in Italia; che il mercato italiano del burro è infatti caratterizzato dall'assenza di una scorta pubblica e di quantitativi oggetto di contratti d'ammasso privato, nonché da una produzione interna che non può essere offerta all'intervento e il cui smercio normale verrebbe compromesso dall'ammissione, nell'ambito della predetta misura, di notevoli

quantitativi supplementari di burro; che, per evitare siffatte perturbazioni del mercato italiano e non porre i consumatori in Italia in una posizione di svantaggio rispetto a quelli degli altri Stati membri, occorre prevedere la possibilità di sovvenzionare un quantitativo corrispondente di burro prodotto in Italia, alle stesse condizioni che quelle per il burro venduto negli altri Stati membri nell'ambito della predetta misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un aiuto al consumo diretto di burro prodotto in Italia viene concesso in tale Stato membro.
2. L'aiuto è fissato a 70 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento prevedono in particolare una data limite per il condizionamento del burro in piccoli imballaggi, il quantitativo massimo di burro che può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 e le disposizioni intese a garantire che il burro in questione sia consumato in Italia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	88,54
10.01 B	Frumento duro	121,54 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	72,84 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	72,92
10.04	Avena	62,99
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	80,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	61,14 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	78,47 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	135,01
11.01 B	Farine di segala	113,02
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	199,23
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	145,46

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1953/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1953/77 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 10. 9. 1977, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 13. 10. 1977, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1954/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/77⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 223 del 1. 9. 1977, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 13. 10. 1977, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2296/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1977

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 10. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1977 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi	19,50
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	20,72 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	15,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2297/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1977****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 100/76, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza fra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa nel settore dei prodotti della pesca le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione sia dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità che dei prezzi sul mercato mondiale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese menzionate alla lettera c) dello stesso articolo, dell'importanza economica delle esportazioni previste e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 110/76, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi sul mercato mondiale devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le specifiche esigenze di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione secondo la destinazione dei prodotti;

considerando che i prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni;

considerando che attualmente i filetti congelati di merluzzi bianchi e gli sgombri interi congelati nonché i merluzzi bianchi e i merluzzi carbonati secchi e salati possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti della pesca nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare la restituzione come indicato nell'allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2289/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 19. 10. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 ottobre 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(UIC / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	26,51 21,79 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1977

relativa alla nomina dei membri della Corte dei conti

(77/656/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 22,

visto il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il trattato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 prevede tra l'altro l'istituzione di una Corte dei conti composta di nove membri nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni, ma che nel caso delle prime nomine quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevano un mandato limitato di quattro anni;

considerando che il trattato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 è entrato in vigore il 1° giugno 1977 ed è pertanto necessario nominare i primi membri della Corte dei conti,

DÉCIDE :

Articolo 1

Sono nominate membri della Corte dei conti le seguenti persone :

sigg. Aldo Angioi,
Paul Gaudy,
Arne K. Johansen,
Albert Leicht,
Pierre Lelong,
Marcel Mart,
A.J. Middelhoek,
Michael N. Murphy,
Norman (Charles) Price, KCB.

Articolo 2

Immediatamente dopo che i membri della Corte dei conti hanno assunto l'impegno solenne di rispettare gli obblighi derivanti dalla loro carica, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, dei quattro membri il cui mandato è limitato a quattro anni.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il 18 ottobre 1977.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ Parere emesso il 12 ottobre 1977, non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2274/77 della Commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 262 del 15 ottobre 1977)

A pagina 31, allegato, l'importo del prelievo in corrispondenza del numero della tariffa doganale comune 04.02 B I b) 1 cc), codice 2420,

anziché: • per kg 1, 2892 ⁽¹⁰⁾ •,

leggi: • per kg 1, 2892 ⁽⁹⁾ •.
